FEDERAZIONE ITALIANA DELLO SPORT UNIVERSITARIO

FEDERCUSI

Roma, 20 novembre 2024
Prot. n. 1759/6-a

Ai Centri Universitari Sportivi

Oggetto: **Lavoro sportivo**

Allo scopo di facilitare la comprensione e l'utilizzo della nuova normativa inerente il lavoro sportivo, si trasmette di seguito una panoramica della stessa elaborata dal dott. Andrea Mancino.

Alla presente circolare, inoltre, sono allegati una serie di modelli che possono essere utilizzati nelle diverse specifiche occasioni.

LAVORO SPORTIVO: D.Lgs. 36/21, art. 25

L'art. 25, comma 1, del D.Lgs. 36/21, individua le figure che possono essere inquadrate come "Lavoratore Sportivo" usufruendo delle soglie di esenzione fiscale e previdenziale previste dagli articoli successivi.

In particolare sono lavoratori sportivi:

1. *L'atleta;*
2. *L'allenatore*
3. *L'istruttore*
4. *Il Direttore tecnico*
5. *Il Direttore Sportivo;*
6. *Il Preparatore Atletico*
7. *Ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.*

In merito ai punti da 1 a 6 è necessario fare riferimento ai soggetti che in base al regolamento tecnico approvato dalla FederCusi rientrano nelle suddette qualifiche (vedi allegato 1)

In particolare si sottolinea che la qualifica di istruttore effettivo per FederCUSI è riconosciuta ai laureati in Scienze motorie nonché a ogni altro soggetto in possesso di titolo di istruttore rilasciato da qualsiasi Organismo Sportivo (FSN, DSA, EPS), mentre la qualifica di istruttore tirocinante è riconosciuta ai soggetti iscritti almeno al terzo anno del corso di laurea in Scienze Motorie.

00195 ROMA - Via Angelo Brofferio, 7 - Tel. 06.3722206 r.a. - Fax 06.3724479
E-mail: cusi@cusi.it – Internet: http://www.cusi.it

Per quanto attiene le altre figure indicate al punto 7, è necessario, invece, far riferimento alle mansioni indicate da FederCUSI e approvate dal Ministero per lo Sport e i Giovani con DPCM del 25 giugno 2024:

a) *Addetti a garantire la sicurezza degli atleti durante lo svolgimento delle attività sportive Art. 6, comma 9, Regolamento Tecnico*
b) *Addetti al trasporto degli atleti Art. 6, comma 10, Regolamento Tecnico*
c) *Addetti antidoping Art. 6, comma 11, Regolamento Tecnico*
d) *Safeguarding Officer per la tutela dei minori nella pratica sportiva Art. 6, comma 12, Regolamento Tecnico*
e) *Assistenti agli atleti disabili Art. 6, comma 13, Regolamento Tecnico*
f) *Docenti formatori sportivi Art. 6 comma 14, Regolamento Tecnico*
g) *Addetti al campo durante le gare o durante gli allenamenti Art. 6, comma 16, Regolamento Tecnico*
h) *Accompagnatore minori Art. 6, comma 17, Regolamento Tecnico*
i) *Speaker Art. 6, comma 18, Regolamento Tecnico*

NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.L. 71/2024 E D.L. 113/2024

Il decreto legge 71/2024, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2024, n. 106 (in G.U. 30/07/2024, n. 177) e il decreto legge n. 113 del 9 agosto 2024, hanno introdotto sostanziali novità per le associazioni e le società sportive dilettantistiche, apportando, rispettivamente, modifiche al D. Lgs. 36/21 e fornendo chiarimenti in merito all'applicazione del regime di esclusione IVA.

D.L. 71/2024

Il D.L. 71/2024, ha introdotto due novità per il mondo sportivo:

1. Dipendenti Pubblici

Per i pubblici dipendenti è stata apportata una modifica all'art. 53, comma 6, D.Lgs. 165/2001, prevedendo che per le prestazioni di lavoro sportivo entro il limite di euro 5.000 non sia più necessaria l'autorizzazione dell'amministrazione di competenza, ma la semplice comunicazione da parte del lavoratore (Allegato 2)

In sede di conversione è stato precisato che l'importo è relativo al totale dei compensi sportivi percepiti dal singolo dipendente, e non al singolo incarico conferito.

In base a tale precisazione è, pertanto, necessario che il soggetto che conferisce l'incarico, non solo si accerti che la comunicazione sia stata regolarmente inviata dal collaboratore all'amministrazione di competenza, ma si faccia rilasciare dal collaboratore sportivo una dichiarazione nella quale lo stesso attesti che non ha altri contratti di lavoro sportivo che prevedono compensi e che qualora li avesse la somma complessiva, inclusa quella prevista dal contratto del committente, non superi la soglia dei cinquemila euro.

Viene altresì introdotta dal decreto una importante semplificazione.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, è previsto che la comunicazione dei compensi corrisposti nell'anno debba essere effettuata entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell'anno (30 gennaio), oppure, nel caso di cessazione del rapporto prima della fine dell'anno, che debba essere effettuata entro i trenta giorni successivi alla cessazione.

2. Volontari

Il decreto ha previsto, anche per i volontari modifiche significative.

A tali soggetti sarà possibile corrispondere rimborsi spese forfettari nel limite di euro 400 mensili (e non più 150 mensili) anche per attività svolte nel comune di residenza.

È bene precisare che la norma limita la possibilità di corrispondere rimborsi forfettari ai soli casi in cui i volontari siano impegnati in manifestazioni o eventi sportivi riconosciuti da FSN, DSA, EPS, CONI, CIP e Sport e Salute Spa.

Il rimborso potrà essere erogato in base alle tipologie di spesa e alle attività di volontariato ammesse (quindi non tutte le prestazioni volontaristiche) sulla base di specifiche delibere e regolamenti, che dovranno essere emanati dagli Organismi che riconoscono le manifestazioni o gli eventi (FSN, DSA, EPS, CONI, CIP, Sport e Salute Spa).

In ogni caso, in attesa di specifici chiarimenti si ritiene opportuno che anche gli Organi amministrativi delle Asd e Ssd (Consigli Direttivi, Consigli di amministrazione, Amministratore Unico), provvedano ad assumere specifica delibera recependo quanto previsto dall'Organismo che riconosce la manifestazione o l'evento sportivo.

In caso di utilizzo di volontari è previsto che gli enti provvedano a comunicarne i nominativi e gli importi corrisposti entro la fine del mese successivo al trimestre in cui si è svolta la manifestazione, utilizzando l'apposita sezione del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, e che provvedano ad assicurare gli stessi per il rischio di responsabilità civile verso terzi.

È opportuno sottolineare che le prestazioni di volontariato in ambito sportivo sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

La norma, infine, prevede che le somme percepite dal volontario a titolo di rimborso forfettario non concorrano a determinare il reddito imponibile del percipiente, ma concorrano, in caso di percezione di compensi da lavoro sportivo, alla determinazione della soglia di esenzione prevista ai fini previdenziali (euro 5.000) e fiscali (euro 15.000).

Esempio:

Soggetto che ha percepito dall'ente sportivo X rimborsi forfettari per prestazioni volontaristiche per euro 4.500.

FEDERAZIONE ITALIANA DELLO SPORT UNIVERSITARIO

Il medesimo soggetto stipula con l'ente sportivo Y un contratto di lavoro sportivo che prevede un compenso annuo di euro 20.000

Imponibile Previdenziale:

Compenso	*20.000*	
Rimborsi forfettari	*4.500*	
Importi esenti		*5.000*
Imponibile Previdenziale	*19.500*	

Imponibile Fiscale

Compenso	*20.000*	
Rimborsi forfettari	*4.500*	
Importi esenti		*15.000*
Imponibile Fiscale	*9.500*	

D.L. 113/2024

L'art. 3 del decreto legge 113/2024 ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità per le società sportive dilettantistiche di applicare il regime di esclusione IVA ai sensi dell'art. 4, comma 4, DPR 633/72.

Questa norma, avendo efficacia retroattiva, fa salvi anche i comportamenti adottati in precedenza dalle Ssd eliminando qualsiasi rischio di contenzioso.

Si ricorda che a decorrere dal 1 gennaio 2025, in assenza di una ulteriore proroga, il regime di esclusione previsto dall'art.4, comma 4, DPR 633/72 sarà definitivamente abrogato e sostituito dal regime di esenzione di cui all'art. 10, DPR 633/72.

L'Occasione è gradita per porgere cordiali saluti

Pompeo Leone
Segretario Generale FederCUSI

Allegati: come da testo.

00195 ROMA - Via Angelo Brofferio, 7 - Tel. 06.3722206 r.a. - Fax 06.3724479
E-mail: cusi@cusi.it – Internet: http://www.cusi.it